



Trento, 1 febbraio 2018

DS/lb

CIRCOLARE

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Funzionari competenti

– LL. SS. –

OGGETTO: Art. 192 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Albo ANAC delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti a società in house

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



Trento, 1 febbraio 2018

DS/lb

CIRCOLARE

L'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha istituito, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti *in house*, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto.

Ai sensi della citata disposizione *“l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.”*

L'ANAC - con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, successivamente emendata con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 - ha adottato le linee guida di cui alla disposizione sopra riportata, e – a seguito di diverse proroghe – ha reso disponibile, a partire dal 15 gennaio u.s., la piattaforma informatica per la presentazione della domanda in questione, raggiungibile all'indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Elencoamministrazioni>.

In data 24 gennaio 2018, inoltre, l'Autorità ha reso disponibili alcune FAQ concernenti sia aspetti procedurali dell'iscrizione che precisazioni di natura sostanziale: esse sono consultabili al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/Faq_Adempimenti

Rimandando, per una completa disamina dell'adempimento, alla lettura dei documenti citati, preme, in questa sede, richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di particolare interesse.

Soggetti legittimati a promuovere l'iscrizione nell'Elenco sono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che intendano operare affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house*, in forza dell'esistenza di un rapporto di controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi, come definiti dall'art. 5 co. 1 e 3 del codice, e degli altri requisiti previsti dalla legge. Nello specifico, la richiesta d'iscrizione è inoltrata esclusivamente attraverso l'applicativo informatico dedicato, da parte del RASA (Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti), il quale vi accede tramite le proprie credenziali di registrazione sul sito dell'Autorità. Il RASA procede all'iscrizione su delega della persona fisica deputata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente l'iscrizione all'albo. Nel caso in cui il soggetto *in house* sia assoggettato al controllo analogo congiunto di più enti, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del codice, occorre presentare una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (punto 4.3 delle Linee Guida n. 7), a cura del RASA di uno degli enti interessati. In tal caso, non è comunque necessario che il RASA produca, nell'ambito della procedura, un formale atto di delega da parte dei legali rappresentanti degli altri soggetti condividenti il controllo. La procedura di registrazione richiederà, infatti, al compilatore il semplice inserimento dei codici fiscali e della denominazione dei predetti Enti.

Benché l'art. 192 cit. riferisca formalmente l'obbligo di iscrizione in questione alle sole *“società in house”*, le linee guida e le FAQ emanate dall'Autorità prevedono che l'adempimento debba interessare anche alle amministrazioni o enti aggiudicatori che operino, sempre ai sensi



dell'art. 5 del codice, mediante affidamenti diretti nei confronti di enti strumentali dalla forma giuridica diversa da quella societaria (quali, ad esempio, aziende speciali, consorzi di comuni, associazioni o fondazioni).

La procedura di iscrizione all'albo richiederà al compilatore di attestare la sussistenza, rispetto all'ente *in house* oggetto di registrazione, dei requisiti essenziali individuati dall'art. 5 co. 1 o, in caso di controllo analogo congiunto, dall'art. 5 co. 5.

In particolare, con riferimento al requisito di sussistenza del controllo analogo congiunto, è richiesto di evidenziare se sussistano, in tutto o in parte, gli elementi sintomatici di tale peculiare relazione, come individuati dalle linee guida precitate. E' richiesto di produrre – con riferimento a ciascun elemento rilevante – documentazione idonea a consentire la verifica dell'elemento dichiarato (atto costitutivo, statuto, patto parasociale o atto diverso...), con puntuale indicazione della sezione rilevante del documento.

Con riferimento alla verifica del requisito dello svolgimento di almeno l'80% dell'attività in adempimento a compiti affidati dal controllante, è richiesto – in linea con quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'art. 5 – di dichiarare e produrre documentazione idonea a dimostrare che il requisito sia soddisfatto, con riferimento al fatturato totale medio dei tre anni precedenti, o ad altra misura alternativa idonea basata sull'attività. Se l'ente è di nuova costituzione o si è verificata una riorganizzazione delle sue attività, è consentito dimostrare – in base a proiezioni dell'attività che debbono comunque essere allegate all'istanza – la credibile previsione del rispetto *pro futuro* del requisito.

Qualora l'iscrizione abbia ad oggetto una società, è richiesta altresì l'attestazione e dimostrazione del rispetto delle ulteriori prescrizioni dettate dal d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175 con specifico riguardo alle società *in house*. In particolare, è richiesto di dichiarare che – nel rispetto dell'art. 4 co. 4 del decreto citato – la società *in house* svolge, quale oggetto sociale esclusivo, una o più tra le attività di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 2 dello stesso articolo. Ai sensi dell'art. 16 co. 3 d.lgs. n. 175/16 cit., si richiede, inoltre, di dimostrare che lo statuto della società riporti il vincolo ad effettuare almeno l'80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti affidati dal controllante.

Il procedimento di verifica dell'istanza è avviato, secondo l'ordine di ricezione, entro trenta giorni dal suo ricevimento, ed il termine per la sua conclusione – salve sospensioni per ulteriori richieste istruttorie – è di novanta giorni dall'effettivo avvio. La presentazione della domanda consente, nelle more del suo esame, al soggetto aggiudicatore di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti all'organismo *in house*. Ove il procedimento di verifica si concluda positivamente, l'Autorità procederà all'iscrizione dell'organismo all'albo, dandone evidenza sempre attraverso l'apposita piattaforma informatica.

Qualora, invece, sia constatata la carenza dei requisiti richiesti, l'Autorità comunicherà all'istante i motivi ostativi all'accoglimento dell'iscrizione, concedendo termine di 30 giorni per controdeduzioni e/o integrazioni documentali. Con le stesse controdeduzioni, l'istante può impegnarsi a rimuovere la causa ostativa nel termine massimo di ulteriori 60 giorni. In esito all'eventuale definitivo accertamento negativo dei requisiti, è fatto divieto all'istante e agli altri soggetti eventualmente condividenti il controllo di effettuare affidamenti diretti all'organismo, senza che tuttavia ciò precluda – una volta conformate eventualmente le difformità – di presentare una nuova domanda di iscrizione per lo stesso. Nel caso di accertamento negativo dei requisiti, così come nel caso di eventuale cancellazione dall'elenco a seguito di verifica d'ufficio del venir meno dei requisiti prescritti, l'ANAC ha facoltà, con riferimento agli affidamenti diretti precorsi, di esercitare i poteri di raccomandazione ed impugnativa di cui agli artt. 211 co. 1 bis e 1 ter del Codice.

L'art. 192 del Codice non individua una specifica sanzione in caso di mancata iscrizione dell'organismo strumentale all'elenco, né dispone espressamente l'illegittimità dell'affidamento



diretto disposto in assenza della stessa. Tuttavia, il Consiglio di Stato, in sede di parere preliminare all'adozione delle linee guida ANAC n. 7/2017 cit. (n. 282 d.d. 1 febbraio 2012), ha precisato che l'istanza di iscrizione all'albo dispiega, in ambito pubblicistico, effetti "*analoghi al paradigma della segnalazione certificata delle attività private di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241: essa consente ex se di procedere all'affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell'intermediazione di un'attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore*". Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ha precisato – nelle FAQ pubblicate il 24 gennaio 2018 – che, a far data dalla messa a disposizione dell'applicativo dedicato, l'obbligo di presentare l'istanza di iscrizione all'elenco è condizione necessaria sia per il legittimo affidamento, in via diretta, di nuove prestazioni all'organismo *in house*, che per "*le variazioni sostanziali degli affidamenti già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualitativi e funzionali dell'oggetto dell'affidamento*".

Ai sensi del punto 5.4 delle già citate linee guida, a partire dalla data di avvenuta iscrizione dell'organismo *in house* all'albo, i riferimenti della stessa dovranno essere, inoltre, riportati negli atti di affidamento d'appalti allo stesso (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.). In termini operativi, si segnala che, con riferimento alla Società di sistema, di cui gli Enti locali trentini condividono il controllo analogo congiunto con la Provincia autonoma di Trento, sarà quest'ultima a farsi carico dell'iscrizione all'albo in questione, per conto di tutti gli Enti soci.

Con riferimento al Consorzio dei Comuni Trentini, il quale – a seguito delle modifiche statutarie approvate in data 20 dicembre 2017 – ha adeguato il proprio modello organizzativo conforme alle nuove prescrizioni in materia di *in house providing*, il Comune di Trento si è reso disponibile ad inoltrare, a breve, richiesta di iscrizione della Società all'albo, nell'interesse di tutti gli Enti soci. Resta ferma, nelle more, la possibilità di procedere comunque ad affidamenti nei confronti dello stesso secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento dei contratti pubblici, e dunque anche ai sensi dell'art. 21 co. 4 l.p. 19 luglio 1990, n. 23, ove il valore dell'affidamento non ecceda Euro 46.000,00-.

Il Responsabile del procedimento
dott. Davide Sartori